

Allegato "B" al repertorio n. 102.347/32.116

STATUTO DELLA

MASTER CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA APS

Art. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA

La denominazione dell'ente è **MASTER CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA APS** (di seguito più brevemente indicata in questo Statuto come "Associazione"), siglabile Master Club Asd Aps o anche solo Master Club Aps.

L'acronimo "APS" integra la denominazione sociale e attribuisce le caratteristiche e qualifiche giuridiche che l'essere "Associazione di Promozione Sociale", come inteso dall'Ordinamento giuridico di interesse (Codice del Terzo Settore e/o altro), ad avvenuta iscrizione (e sua permanenza) nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

L'Associazione richiede l'affiliazione all'ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e rete associativa del terzo settore. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'ente medesimo, pur nell'autonomia propria dell'Associazione per l'attuazione e l'organizzazione dei detti fini e progetti. Essa comporta altresì l'obbligo, per il riconoscimento ai fini sportivi, di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti dell'ente di promozione sportiva di affiliazione.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Torino (TO), C.so Moncalieri n. 494.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'Associazione potrà avere sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

Art. 3 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nonché, in via secondaria, di attività culturali di interesse sociale (e di interesse generale ai sensi della normativa sul terzo settore), in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. In particolare, essa intende operare sia come Associazione Sportiva Dilettantistica (ASP) riconosciuta ai fini sportivi dal CONI sia come Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a

fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere d) ("educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa") e t) ("organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche") dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Segnatamente e prioritariamente l'Associazione promuove lo sviluppo, la diffusione, il coordinamento, l'organizzazione di ogni attività sportiva (identificabile in uno sport specifico - elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 14 febbraio 2017, n. 1568 e successive modifiche e integrazioni - o in un "gioco" o, più in generale, di ogni attività ludico motoria ricreativa) svolta anche a livello agonistico in un ambito, tuttavia, unicamente dilettantistico.

Peculiare, nelle attività indicate, sarà la fase didattica indirizzata alla conoscenza, iniziazione e avviamento, aggiornamento e perfezionamento della pratica sportiva o ludico motoria ricreativa.

La promozione dello sviluppo, diffusione, coordinamento e organizzazione delle attività sportive è funzionale alla creazione e diffusione della cultura che lo sport praticato porta in sé.

Con riferimento alle attività sportive propriamente dette, nel caso di affiliazione alle associazioni nazionali di riferimento, nell'ambito e in accordo alle regole della pratica agonistica, l'Associazione farà proprie le regole di volta in volta previste, anche e in specie in ossequio ad eventuali attività agonistiche minime che l'affiliazione comporta.

Ai fin di quanto indicato e conseguentemente, è possibile affiliarsi alle Federazioni Nazionali Sportive di riferimento, in base alle attività sportive effettivamente praticate su iniziativa e organizzazione dell'Associazione.

In ossequio alle proprie finalità l'Associazione si propone di incrementare la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva, in osservanza del Regolamento allegato alla delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 18 luglio 2017, n. 1574.

Sempre in ossequio al suo proponimento principale già richiamato e qui appena sopra più ampiamente ribadito e articolato, promuove attività culturali ed educative a carattere sociale; queste medesime, si ribadisce, possono prescindere dall'ambito prettamente sportivo.

L'Associazione attua lo sport come mezzo prioritario per l'integrazione e la promozione delle persone e dei cittadini.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e comunque strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore.

L'Associazione, per le sue finalità, può gestire spazi ed impianti tramite convenzioni con enti pubblici o privati. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo

prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione può compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità, e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

In ogni caso l'Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi e della legislazione vigente.

L'Associazione si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri associati lo Statuto ed i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi nonché a porre in essere ogni richiesta e a far propria ogni regola, che gli enti indicati presenteranno e/o richiederanno.

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può istituire al proprio interno Sezioni Sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno.

Art. 4 PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito dai beni mobili ed immobili.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e contributi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi a titolo di liberalità dai soci, da terzi ed enti pubblici o privati;
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci e terzi;
- d) proventi derivanti da attività commerciali (marginali - svolte nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo vigente).

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento o di estinzione della Associazione, di morte, di recesso o di esclusione di un socio dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano diritti di partecipazione patrimoniale e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi. Quota che potrà essere anche solo di importo simbolico.

Art. 5 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Sono soci coloro che abbiano presentato all'Associazione - condividendone gli scopi - domanda motivata, non respinta dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione, per mantenere lo status di Associazione di Promozione

Sciale, deve sempre avere almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno.

L'adesione all'Associazione e non può essere richiesta o prevista per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione (a socio) presentata da minorenni o da persona interdetta, la stessa domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà (parentale e/o legale). Il soggetto che sottoscrive la domanda rappresenta il minore o l'interdetto a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio.

La presentazione di domanda motivata e informata (conoscenza dello Statuto) unitamente al pagamento della quota associativa e altro eventuale specifico adempimento, attribuisce lo status di Socio (in caso di rifiuto della domanda da parte del Consiglio Direttivo la quota pagata viene restituita). Tale status, come evincibile dal contenuto della frase tra parentesi appena riportata, è da intendersi provvisorio e solo la sua ammissione, deliberata dal Consiglio Direttivo, lo rende (ex ante) definitivo.

Il socio sarà ammesso se non ha riportato condanne definitive per reati dolosi che siano o possano essere in contrasto con lo spirito e le finalità dell'Associazione, se dà o avrà dato dimostrazione di essere allineato con gli intenti, i principi e le finalità perseguiti dall'Associazione, se da' o avrà dato dimostrazione di sua volontà di aderire all'Associazione per poter contribuire, con il proprio apporto personale (a titolo gratuito), al raggiungimento dello scopo solidaristico e ideale per il quale l'Associazione è stata costituita.

La quota associativa e lo status di socio si riferiscono al singolo esercizio annuale. La continuità dello status di socio sarà garantita del rinnovo del pagamento della quota associativa entro l'anno successivo, superato il quale, il pagamento sarà da considerarsi nuova iscrizione.

Il socio ha diritto a rinnovare la quota associativa dal primo giorno dell'anno al fine di rendere effettiva la continuità del rapporto associativo a dirsi senza periodi di sospensione; sospensione (dai diritti/doveri del socio) che si realizza nel periodo di intercorrenza tra il fine anno e la data di rinnovo (data pagamento quota associativa annuale).

La determinazione del contributo annuale è obbligatoria.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo o titolo.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o

eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo Statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo Statuto ed eventuali regolamenti, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare la quota associativa.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

Gli associati, esclusivamente su base volontaria, possono essere chiamati a finanziare l'Associazione.

Vi possono essere, inoltre, dei partecipanti terzi, non soci, a talune attività sociali.

La loro indicazione e previsione è presupposto per legittimarne la presenza negli spazi e attività dall'Associazione in occasione delle "giornate di promozione" o "giornate di prova", senza che si concretizzi diversa presunzione, e che permetta all'Associazione di percorrere eventuali ulteriori modalità di promozione, diffusione e insegnamento dell'attività sportiva, proprio in ossequio ai suoi scopi.

La "contabilità" di tali soggetti, per tali giornate, si sostanzia in un elenco di partecipanti all'iniziativa (una sorta di "Libro sezionale dei soggetti terzi partecipanti"). La loro condizione di partecipanti terzi non soci, verrà mantenuta fino al termine dell'esercizio sportivo promosso e praticato in quelle giornate e con il termine delle stesse si intenderà definitivamente cessato.

Tali soggetti, si ribadisce, non sono soci, ma solo soggetti legittimati, secondo specifiche previsioni, finalità e stringenti limiti, anche temporali, ad accedere agli spazi e attività dell'Associazione.

Art. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Oltre che per morte, lo status di socio si perde per recesso, decadenza o esclusione.

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine dell'anno successivo rispetto a quello in cui hanno pagato l'ultima quota associativa annuale.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, (anche a seguito di indicazione del Collegio dei Probiviri, ove presente e investito della questione), il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso da presentarsi al Collegio dei Probiviri, ove nominato o all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita dello status di socio, vi è, senza indugio, la sua cancellazione Libro dei soci.

La perdita per qualsiasi causa dello status di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 7 OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Vice Presidente,
- il Revisore legale dei conti,
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 ASSEMBLEA

Gli associati formano l'Assemblea che è Organo sovrano.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o altro componente del Consiglio Direttivo con accordo e/o su iniziativa del Consiglio Direttivo medesimo. E' inoltre convocata dall'Organo di controllo o su iniziativa di tanti soci che rappresentino un decimo degli associati.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e che le delibere siano prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibera a maggioranza semplice.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Spetta all'Assemblea deliberare in merito a:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali con eventuale indicazione del Presidente e Vicepresidente;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo (preventivo, se redatto);
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se lo Statuto o i regolamenti non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) nomina (eventuale) del Collegio dei Probiviri

Per bilancio è da intendersi un documento o insieme di documenti (di natura economica, finanziaria e patrimoniale), disciplinati e richiamati dalle norme, anche di carattere fiscale, a cui di tempo in tempo si dovrà fare riferimento.

Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea sarà regolarmente costituita e deliberante con la presenza dei tre quarti degli associati, anche in seconda convocazione e delibererà con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è convocata mediante affissione nella bacheca della sede o sedi operative dell'Associazione di apposito "Avviso di convocazione", con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di comunicazione, in specie con modalità elettronica, ritenuta

idonea dal Consiglio Direttivo al fine di dare la massima pubblicità.

L'accordo e la presenza di tutti i componenti supera gli anzidetti formalismi. L'avviso può contenere anche la seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Art. 10 - AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da due a nove membri (anche non soci). Dura in carica quattro esercizi, salvo diversa deliberazione Assembleare, e i suoi membri sono rieleggibili.

Non potrà esser chiamato a comporre il Consiglio Direttivo - e se si evidenziasse successivamente, decadrebbe - chi ricopre analoga carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo, se non vi ha già provveduto l'Assemblea, elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo potrà cooptare altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

In caso di mancata cooptazione la prima Assemblea dovrà pronunciarsi sulla possibilità che il Consiglio Direttivo rimanga in carica anche senza uno o più componenti (fatto salvo il numero minimo dei suoi componenti).

Le dimissioni di un numero di Consiglieri pari o superiore alla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero il venir meno del numero minimo, determina la decadenza dello stesso.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Provvede alla redazione del bilancio preventivo (eventuale) e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione; stabilisce le regole di Associazione (di dettaglio e non già prevista in Statuto), avuto riguardo alla presenza di eventuali regolamenti sezionali e loro esercizi sportivi riferiti alle stagioni sportive differenziate per i vari tipi di sport.

Delibera in ordine al cambio della sede legale all'interno del territorio di riferimento.

Il Consiglio Direttivo è investito dei compiti del Collegio dei Probiviri, quando il medesimo non è nominato.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso, avuto riguardo ad eventuali limiti di legge di riferimento e di volta in volta vigenti.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, e nel limite e regola di quanto preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà redigere uno o più regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

E' convocato dal Presidente, dal Vicepresidente (ove nominato) o da un terzo dei suoi componenti almeno otto giorni prima della riunione con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi presso la sede o le sedi dell'Associazione o tramite modalità alternativa idonea a darne certa conoscibilità ai convocati. L'accordo e la presenza di tutti i componenti supera gli anzidetti formalismi.

Art. 11 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente (ove nominato), ha la firma e la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Ogni componente il Consiglio Direttivo può essere investito dal Consiglio medesimo, per individuate situazioni ed azioni, della firma e legale rappresentanza dell'Ente di fronte terzi e dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 membri nominati dall'Assemblea, qualora la stessa lo ritenga utile o sia necessario o sia previsto dalla Legge. Dura in carica fino al termine del terzo esercizio successivo rispetto a quello di nomina. Da quel momento e fino a diversa delibera di nomina del nuovo Collegio, l'incarico si protrae tacitamente di anno in anno fino al termine dell'esercizio successivo, salvo esplicita dimissioni.

Il Collegio dei Probiviri instaura e istruisce di propria iniziativa, su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di un Socio, le procedure a carico dei soci che commettano azioni che costituiscano ostacolo al buon funzionamento dell'Associazione o che contravvengano alle norme dello Statuto o Regolamenti.

Il Collegio potrà decidere per l'esclusione del Socio da proporre al Consiglio Direttivo.

Vi è opportunità di nomina del Collegio dei Probiviri quando eventuali sue delibere fossero richieste per dissidi sorti tra un componente il Consiglio Direttivo o un suo membro e un altro socio o più soci, nel caso in cui il coinvolgimento dell'Assemblea dei soci fosse eccessivamente onerosa (quanto a tempistiche e organizzazione).

Contro la decisione del Collegio dei Probiviri potrà essere presentato ricorso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea dei Soci quando nella decisione è parte il Consiglio Direttivo.

Art. 14 SCIoglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra Associazione sportiva dilettantistica Associazione di promozione sociale affiliata all'ASI, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico e di terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Con riferimento al Codice del Terzo Settore, considerato dal legislatore riferimento obbligato per tutti gli enti del terzo settore, iscritti o meno al corrispondente Registro, si sottolinea e si dà esplicita rilevanza in questo documento, che non solo il suddetto Codice subentra come regola della Associazione per quanto non espressamente previsto ma che, anche, prevale in tutti i casi in cui vi fosse dissidio e che, dunque, l'Organo di Amministrazione è tenuto ad applicare eventuali regole ivi contenute in contrasto con quelle del presente Statuto.

Il presente Statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di Statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione, compreso l'atto costitutivo, che con esso si ponga in contrasto.

In originale firmato: Alessandro Sabatini - Gianluca Eleuteri notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento registrato su supporto cartaceo, ai sensi art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.LGS. 82/05, sottoscritta digitalmente da me notaio ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs n. 82/2005, esente da imposta di bollo, rilasciata da me notaio Gianluca Eleuteri di Torino.

Torino, 23/07/2025